



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l'a.a. 2024-25

PREMESSE NORMATIVE SULLO STATO GIURIDICO

1. Ai sensi delle normative che richiamano lo stato giuridico e delle norme regolamentari di Ateneo, i Dipartimenti programmano le attività didattiche tenendo presente che:

i) la quantificazione delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo definito;

ii) i professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. Le ore di didattica per lo sviluppo degli insegnamenti nelle varie forme previste sono determinate in base a quanto disposto dal successivo punto 4;

iii) i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito; i compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti vengono assegnati dal Dipartimento di appartenenza;

iv) ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso, insegnamenti e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.

v) i ricercatori a tempo determinato (RTDA e RTDB) sono tenuti a svolgere compiti di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, di cui, quale compito didattico istituzionale, fino a un massimo di 60 ore di didattica per lo sviluppo degli insegnamenti nelle varie forme previste per i ricercatori "junior" e almeno 60 ore per i ricercatori "senior".¹

¹ Nell'applicativo SIADI, per tutti gli insegnamenti conferiti a ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 deve essere utilizzata la tipologia di copertura "compito didattico istituzionale" (codice 01).

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DIDATTICA

2. Per didattica curriculare si intendono insegnamenti e moduli ed ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, lezioni seminariali), erogante cfu, svolta nei Corsi di Studio (ivi compresi i corsi interateneo a cui UniPV partecipa), Scuole di Specializzazione di area medica², Dottorati di Ricerca, Percorsi di abilitazione per l'insegnamento)³.

Per quanto riguarda i laboratori, si precisa che sono tali non solo le attività formative che riportano la parola "Laboratorio" nella denominazione, ma anche quelle attività formative che si connotano con un preciso metodo didattico che unisca al trasferimento di conoscenze e saperi tra docente e studente anche lo svolgimento di una attività pratica sotto la guida di un docente all'interno di una struttura attrezzata. Nella delibera relativa alla programmazione didattica occorre quindi indicare per ciascuna attività formativa se si tratta di lezione, esercitazione, laboratorio, etc⁴.

3. Per didattica integrativa si intende ogni attività volta ad integrare la didattica curriculare ovvero le attività di organizzazione, coordinamento e svolgimento di esercitazioni, laboratori, seminari, lettori extra-curricolari, corsi di recupero e di allineamento. Tali tipologie di attività didattiche non prevedono il rilascio di CFU⁵.

NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

4. Ciascun Dipartimento, in sede di delibera della programmazione didattica, stabilisce il rapporto tra ore e CFU per ciascuna tipologia di attività didattica curriculare e in modo uniforme per tutti i corsi di studio di cui è responsabile⁶. Per i Corsi di studio delle professioni sanitarie l'uniformità del rapporto ore/cfu deve essere garantita a livello di classe di appartenenza indipendentemente dal Dipartimento cui sono associati i corsi.

Il Dipartimento stabilisce inoltre per l'attività didattica curriculare, assegnata come compito istituzionale, un monte ore complessivo di 120 ore per i professori di ruolo in regime di tempo

² Si precisa che ai fini del carico didattico il D.L. 68/2015 stabilisce: "Relativamente alle discipline specifiche della tipologia della Scuola, rientranti nell'ambito delle attività caratterizzanti, il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante è conteggiato dai docenti dei SSD specifici della figura professionale propria del Corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente".

³ Con particolare riferimento ai Corsi di studio, le attività didattiche curriculari devono essere inserite nell'applicativo SIADI e vanno previste le seguenti condizioni:

- programmazione e formale attribuzione dell'incarico a un docente secondo le specifiche modalità e definizione del numero di cfu e ore;
- che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento;
- compilazione da parte del docente del registro on-line delle lezioni.

⁴ Il personale dei Dipartimenti e delle Facoltà addetto all'inserimento dei dati in SIADI dovrà quindi avere cura di inserire il "tipo attività" corrispondente a ciascuna attività formativa.

⁵ I docenti (professori di I^a e II^a fascia, professori straordinari, ricercatori di ruolo e a tempo determinato) che svolgono attività didattica integrativa possono rendicontarla attraverso il diario on-line, ma non nel registro.

Nel diario possono altresì essere rendicontate le attività curriculari per le quali non è stato organizzato un registro (ad esempio dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione).

⁶ Nella definizione del rapporto ore/CFU occorre attenersi a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo (art. 16, comma 5), ovvero:

- almeno 6 ore e non più di 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
- almeno 12 ore e non più di 24 ore dedicate a esercitazioni, seminari, laboratori, attività assistite equivalenti;

In deroga a tali indicazioni, può essere previsto un diverso numero di ore al fine di rispettare apposite disposizioni ministeriali e/o direttive comunitarie.

pieno e di 80 ore per i professori di ruolo in regime di tempo definito⁷. Ai fini del raggiungimento del monte ore indicato, e considerata la nuova formulazione proposta dalla Legge n. 79/2022 che disciplina la possibilità di tenere conto delle ore “per lo sviluppo degli insegnamenti nelle varie forme previste”, in subordine alle ore di didattica curriculare e nel limite indicativo del 20% delle ore complessive, possono essere considerate anche le ore di didattica integrativa, purchè si tratti di incarichi formalmente deliberati dalle strutture didattiche e inseriti negli applicativi di Ateneo che gestiscono la didattica. Il Consiglio di Dipartimento può motivare la riduzione del carico didattico a singoli docenti o gruppi di docenti di prima e seconda fascia⁸ in base ai carichi derivanti dall’assunzione di impegni istituzionali e in presenza di particolari e documentate esigenze legate all’organizzazione didattica, alla specificità e alla diversità dei settori scientifico-disciplinari, al rapporto numerico docenti-studenti, purchè sia garantita la funzionalità dei corsi di studio coordinati dal Dipartimento.

Le motivazioni dovranno sempre essere esplicitate nella delibera dipartimentale. Una esemplificazione più dettagliata delle motivazioni che possono determinare la riduzione del carico didattico, con la relativa quantificazione delle ore, è riportata nell’Allegato 1.

In caso di assunzioni in corso d'anno il carico didattico può essere ridotto in proporzione al periodo di servizio e alla possibilità di inserimento di nuovi incarichi nella programmazione didattica.

5. Nel monte ore di didattica per lo sviluppo degli insegnamenti nelle varie forme previste rientrano tutte le attività didattiche formalmente attribuite dalle strutture didattiche competenti, ed elencate al punto 2 e 3⁹.

6. In sede di programmazione didattica ciascun Dipartimento delibera l’assegnazione degli incarichi didattici ai propri docenti per i corsi di studio di cui il Dipartimento ha la responsabilità, nonché, previa concertazione fra le strutture, per i corsi rientranti nella responsabilità di altro Dipartimento che ne abbia fatto richiesta (che andrà formalmente menzionata nel verbale di programmazione didattica di quest’ultimo), acquisito il consenso dei docenti ove previsto. Secondo quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento didattico, è inoltre possibile ricorrere alla mutuaione di insegnamenti e delle relative coperture previa richiesta da parte del Consiglio di Dipartimento responsabile del corso di studio che intende mutuare e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento responsabile del corso di studio presso cui è attivato l’insegnamento da mutuare.

7. Gli incarichi didattici svolti da docenti dell’Ateneo a qualsiasi titolo (compiti didattici istituzionali o affidamenti) e in qualsiasi corso di studio sono deliberati dal Dipartimento di

⁷ Si applica in proposito la Legge 230/2005, art. 1, comma 16 così come modificato dalla Legge 79/2022. Per il monte ore dei docenti a tempo definito si fa altresì riferimento alla Nota prot. 145/2019 del MIUR con cui si dichiarano illegittime indicazioni regolamentari che richiedono ai professori a tempo definito un impegno di didattica frontale superiore alle 80 ore annue. Si ricorda che i professori di ruolo in aspettativa, congedo (ad esclusione di aspettative/congedi per motivi di salute) nonché in anno sabbatico sono esonerati dall’attività didattica curriculare.

⁸ Nell’applicativo SIADI, per tutti gli insegnamenti conferiti a professori ordinari e associati fino al limite massimo di 120 ore per i professori di ruolo in regime di tempo pieno e di 80 ore per i professori di ruolo in regime di tempo definito, deve essere utilizzata come tipologia di copertura “compito didattico istituzionale” (codice 01).

Si precisa che anche nel caso in cui la somma delle ore degli insegnamenti sia superiore a 120 ore, entro un limite indicativo del 20%, si potranno comunque etichettare gli insegnamenti come compiti didattici istituzionali, previo accordo con il docente anche per evitare in SIADI la copertura spezzata di un singolo insegnamento.

⁹ Si precisa infine che quando un *visiting professor* svolge ore di lezione sulla base di un programma di Ateneo stabilito dagli Organi di governo, il responsabile dell’insegnamento in cui è inserito il predetto intervento è autorizzato ad esporre le ore di lezione impartite dal *visiting professor* in copresenza come sua didattica frontale ai fini del conteggio del monte ore complessivo di attività didattica curriculare assegnata a ciascun docente come compito didattico istituzionale (di cui al punto 4 delle Linee guida).

afferenza del docente (acquisito, nei casi previsti, il consenso degli interessati), senza ricorrere in nessun caso all'emissione di un bando, che verrà riservato agli affidamenti a docenti di altri Atenei o, in subordine, ai contratti con soggetti esterni all'Università, ivi compresi PTA, CEL, Tecnologi e Assegnisti di ricerca.

E' possibile ricorrere ad affidamenti esterni e a contratti quando non vi sono docenti di ruolo dell'Ateneo afferenti al SSD dell'insegnamento che hanno un numero di ore di compito didattico istituzionale libere sufficienti a coprire l'incarico didattico e fatte salve particolari esigenze didattiche e specifiche competenze non sufficientemente contemplate dal SSD, di cui si dovrà fornire adeguata motivazione nella delibera del Consiglio di Dipartimento.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E COMPENSI

8. Per gli affidamenti retribuiti a professori ordinari e associati di ruolo e a ricercatori di ruolo dell'Ateneo potrà essere corrisposto un compenso orario non superiore a € 25 (lordo dipendente); il compenso è a carico del Dipartimento nel cui corso di studio l'insegnamento è effettivamente impartito.

Non potranno comunque essere corrisposti compensi per l'attività didattica a professori di prima e seconda fascia a tempo pieno che non abbiano svolto, come compiti didattici istituzionali, 120 ore di didattica curriculare e a docenti a tempo definito.

Nel caso di disponibilità di finanziamenti esterni (es. fondi regionali per il corso di laurea in infermieristica, ecc.), il compenso per l'affidamento potrà essere compreso tra € 50,00 ed € 100,00 per ora (lordo dipendente)¹⁰.

9. In caso di incarichi didattici curricolari, conferiti mediante affidamento gratuito a ricercatori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, verrà erogata una retribuzione aggiuntiva commisurata al numero di ore effettivamente erogate. Tale retribuzione non è pertanto applicabile in caso di attribuzione di un affidamento retribuito, di cui al precedente punto 8, il cui compenso ricada sul budget didattica, su fondi interni o esterni di Dipartimento¹¹. Tale retribuzione è attribuita anche ai ricercatori a tempo definito ad esclusione delle ore per esercitazioni/laboratori. Una successiva delibera degli Organi di Governo ne definirà puntualmente ammontare, criteri, modalità di erogazione ed eventuali ulteriori incompatibilità. In ogni caso, essa verrà commisurata al valore complessivo dello stanziamento a bilancio in rapporto al numero di ore di didattica frontale erogata dai ricercatori a tempo indeterminato.

10. Per gli incarichi di insegnamento (anche relativi a singoli moduli) e di didattica integrativa conferiti mediante affidamento retribuito a docenti di ruolo di altro Ateneo o mediante contratto a soggetti esterni all'Università, verrà corrisposto un compenso orario compreso tra € 25,00 ed € 100,00 (lordo dipendente), con la raccomandazione di attenersi per quanto

¹⁰ Con riferimento alla tipologia di Ente finanziatore da utilizzare in SIADI per affidamenti a professori e ricercatori e per contratti, si potranno presentare i seguenti casi:

1) se la retribuzione avviene attraverso i fondi stanziati dall'Ateneo per le esigenze didattiche – nello specifico, fondi per il conferimento di affidamenti e contratti di insegnamento e di didattica integrativa, fondi per la didattica delle lingue straniere – la tipologia da utilizzare è "Budget didattica di Dipartimento" (scegliere il codice del Dipartimento di competenza).

2) se la retribuzione avviene attraverso fondi interni al Dipartimento la tipologia da utilizzare è "Fondi interni Dipartimento" (codice 013).

3) se la retribuzione avviene attraverso particolari finanziamenti/fondi esterni con vincolo di destinazione, la tipologia di Ente finanziatore da utilizzare sarà quella specifica, ovvero "Fondi Scienze Infermieristiche" (codice 007), etc.

¹¹ La retribuzione aggiuntiva non va tenuta in considerazione ai fini della compilazione di SIADI; pertanto nel caso in cui ai ricercatori a tempo indeterminato venga corrisposto il compenso incentivante in SIADI dovrà essere inserito il tipo copertura "affidamento a ricercatori - gratuito" (codice 27).

possibile a un compenso orario non superiore a € 50,00 (lordo dipendente); la corresponsione di compensi superiori a € 50,00 per ora dovrà essere adeguatamente motivata nella delibera di Dipartimento. Si ricorda che, in base all'art. 23 della Legge 240/2010, i contratti e gli affidamenti esterni, anche nell'ambito delle convenzioni, possono essere rinnovati per 4 anni, per un periodo massimo complessivo di 5 anni. Pertanto i contratti e gli affidamenti stipulati per la prima volta nell'a.a. 2019/20 e rinnovati per i successivi 4 anni dovranno essere messi a bando.

A tal proposito si precisa che:

a) nel caso in cui rimangono invariate tutte le condizioni contrattuali (ore, CFU, nome insegnamento, importo) il Dipartimento deve comunicare la proposta di rinnovo al docente interessato e poi deliberare di averne acquisito il consenso, tenendo agli atti i relativi consensi;

b) nel caso in cui, per esigenze diverse, si rendessero necessarie modifiche alla denominazione dell'insegnamento, alle ore, ai CFU, all'importo del compenso, non è sufficiente l'acquisizione del semplice consenso al rinnovo come indicato al punto precedente, ma è necessario che il Dipartimento deliberi le modifiche confermando altresì che esse non modificano l'oggetto e i contenuti didattici del contratto. Il docente dovrà a sua volta dichiarare per iscritto di accettare le modifiche.

Si raccomanda di ricorrere a questa modalità solo ed esclusivamente in casi eccezionali e di effettiva urgenza, che dovranno essere adeguatamente motivati.

c) in tutti i casi in cui si renda necessaria una modifica del SSD dell'insegnamento non si può procedere al rinnovo, ma occorre seguire le procedure ordinarie (bando o delibera Dipartimento e parere NUV).

11. A norma dell'art. 23, comma 1 della Legge 240/2010, tutti i contratti a titolo gratuito, ivi compresi quelli per le esigenze didattico-formative delle Scuole di specializzazione, e ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici o con strutture sanitarie, pubbliche e/o private, accreditate con il SSN/SSR, non potranno superare, nell'anno accademico 2024/25 (2023/24 per le scuole di specializzazione di area medica), il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31/12/2023. Anche per questa tipologia di contratti si ricorda che possono essere rinnovati per 4 anni, per un periodo massimo complessivo di 5 anni.¹²

12. Possono essere stipulati contratti (gratuiti e retribuiti) per incarichi di didattica curriculare ed integrativa con ex docenti di ruolo collocati a riposo.

13. Al Personale Tecnico Amministrativo dell'Ateneo, ivi compresi CEL e Tecnologi, possono essere attribuiti incarichi di didattica curriculare e di didattica integrativa a titolo gratuito o oneroso secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010; tali incarichi didattici devono essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro. Eventuali deroghe alle procedure di attribuzione e di svolgimento degli incarichi per particolari categorie di personale devono essere deliberate dagli Organi di Governo. Per quanto riguarda i compensi, le possibilità di rinnovo e il numero massimo di contratti gratuiti valgono le disposizioni dei

¹² Il calcolo del 5% fatto dall'amministrazione sull'organico dell'Ateneo consente di attribuire i seguenti contratti gratuiti: 3 ai Dipartimenti di Ingegneria Industriale e dell'informazione e Studi umanistici; 2 ai Dipartimenti di Biologia e biotecnologie, Chimica, Fisica, Giurisprudenza, Ingegneria civile e architettura, Matematica, Medicina interna e terapia medica, Medicina molecolare, Musicologia e beni culturali, Scienze Clinico-Chirurgiche diagnostiche e pediatriche, Scienze del farmaco, Scienze della terra e dell'ambiente, Scienze del sistema nervoso e del comportamento, Scienze politiche e sociali, Scienze economiche e aziendali, Sanità pubblica medicina sperimentale e forense.

precedenti punti 10 e 11¹³.

14. Come richiamato anche dalla delibera del Senato Accademico del 20/03/2017, il personale chiamato a ricoprire l'incarico di Direttore delle attività didattiche dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 5 del D.I. 19 febbraio 2009 ed essere incaricato di almeno un insegnamento/modulo curriculare e, preferibilmente, dovrà rispettare anche gli ulteriori requisiti previsti dal parere ANVUR del 18/10/2011.

Si precisa che l'incarico di Direttore delle attività didattiche a personale interno all'Ateneo è attribuito dal Consiglio di Dipartimento responsabile del CdS su proposta del Consiglio didattico sulla base della valutazione comparativa dei curricula. Qualora non si riuscisse ad individuare un Direttore tra il personale universitario, si procede attraverso una procedura selettiva ai fini dell'attribuzione dell'incarico a personale esterno o appartenente ad Enti convenzionati con l'Ateneo.

In deroga alla disciplina generale di cui al precedente punto 13, al personale tecnico amministrativo a cui s'intende attribuire il ruolo di Direttore delle Attività Didattiche dei corsi di laurea delle professioni sanitarie è possibile conferire incarichi di insegnamento a titolo gratuito che potranno essere svolti durante l'orario di servizio entro il limite massimo di 64 ore o, in relazione a casi specifici da valutare singolarmente da parte del Consiglio di Dipartimento, 8 CFU. La procedura per l'assegnazione sarà quella ordinaria, ovvero delibera del Dipartimento e passaggio a NUV. Gli incarichi di insegnamento sono rinnovabili per 4 anni, per un periodo massimo complessivo di 5 anni.

Eventuali ulteriori incarichi didattici, a titolo gratuito o oneroso, dovranno essere svolti al di fuori dell'orario di servizio, seguendo le normali procedure di attribuzione degli incarichi didattici previste per il personale tecnico amministrativo.

15. Gli incarichi di didattica integrativa attribuiti mediante contratto a titolo oneroso sono assegnati a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attraverso procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010. Qualora s'intendesse attribuire incarichi di didattica integrativa mediante contratto a titolo gratuito occorrerà seguire le procedure di cui all'art. 23, comma 1 della medesima Legge e tali contratti rientreranno nel computo del numero massimo di contratti gratuiti di cui al precedente punto 11¹⁴.

Per l'assegnazione e la disciplina dei seminari, che costituiscono una forma particolare di didattica integrativa, si rimanda all'apposito Regolamento di Ateneo.

Si ricorda che tali attività seminariali, qualora prestate gratuitamente, non rientrano nel computo dei contratti gratuiti di cui ai punti 10 e 11.

Per seminario didattico s'intende una attività didattica integrativa, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e una durata non superiore alle 12 ore. I seminari didattici sono mirati ad approfondire i contenuti dell'attività didattica cui si riferiscono e a stimolare la partecipazione e a sviluppare le capacità di comprensione ed elaborazione critica degli studenti.

16. All'assegnista di ricerca possono essere conferiti contratti per attività didattica curriculare

¹³ Per il PTA, compresi i tecnici laureati, devono essere utilizzate come tipologia di copertura "affidamento gratuito a PTA - Legge 240" (codice 19), "affidamento retribuito a PTA - Legge 240" (codice 20). Per i CEL deve essere utilizzata come tipologia di copertura "incarico lettore retribuito" (codice 25). Per i Tecnologi deve essere utilizzata come tipologia di copertura "Affidamento gratuito a Tecnologo" (codice 46) e "Affidamento retribuito a Tecnologo" (codice 47)

¹⁴ Per l'inserimento in SIADI occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle "Linee guida per l'inserimento in SIADI della didattica integrativa".

ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010¹⁵.

Affinché l'incarico possa essere conferito, occorre che vengano soddisfatte le condizioni previste dal "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art.22 della legge n.240/2010", qui di seguito riassunte per comodità:

- l'assegnista deve aver conseguito il dottorato di ricerca o la specializzazione per i corsi di area medica;
- per gli assegnisti dell'Ateneo il Responsabile scientifico deve preventivamente autorizzare per iscritto (anche via email) l'assunzione dell'incarico;
- l'insegnamento deve essere ricompreso nell'offerta didattica di I e II livello dell'Ateneo (corsi laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico);
- il numero massimo di ore di didattica di cui l'assegnista può essere responsabile è pari a 36 ore per anno accademico.
- l'incarico può essere:
 - gratuito: in questo caso il contratto dovrà essere conferito ai sensi dell'art.23 comma 1 della Legge 240/2010 (parere NUV);
 - retribuito: in questo caso il contratto potrà essere conferito ai sensi dell'art.23 comma 1 (parere NUV) oppure comma 2 della Legge 240/2010 (emanazione di un bando);

Per quanto riguarda i compensi, le possibilità di rinnovo e il numero massimo di contratti gratuiti valgono le disposizioni dei precedenti punti 10 e 11.

Si raccomanda che l'incarico didattico sia congruente con l'attività di ricerca svolta dall'assegnista.

All'assegnista possono altresì essere affidati, con le procedure di cui al precedente punto 15, attività didattica integrativa di insegnamenti e moduli curriculari e seminari didattici, comunque entro il limite massimo di ore sopra indicato, previo il consenso dell'interessato. Per gli assegnisti dell'Ateneo è inoltre richiesta l'autorizzazione del responsabile scientifico di ricerca.

17. E' possibile conferire incarichi di didattica curriculare e integrativa e di seminario a *visiting professors* cioè studiosi, stranieri o italiani, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, e esperti di alta qualificazione provenienti da organizzazioni e istituzioni internazionali. Il conferimento dell'incarico, a titolo retribuito o gratuito, di didattica curriculare/integrativa deve avvenire attraverso la stipula di un contratto ai sensi dell'art. 23 comma 1) della Legge 240/2010, previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione. Per quanto riguarda le possibilità di rinnovo e il numero massimo di contratti gratuiti valgono le disposizioni dei precedenti punti 10 e 11.

Nel caso di incarichi di didattica curriculare il *visiting professor* dovrà svolgere un numero di ore pari ad almeno 1 CFU ¹⁶.

Per l'assegnazione e la disciplina dei seminari, che costituiscono una forma particolare di didattica integrativa, si rimanda all'apposito Regolamento di Ateneo.

Per le ulteriori indicazioni si rimanda alle eventuali specifiche delibere assunte dagli Organi di Governo.

18. Nel caso di insegnamenti rimasti vacanti, a seguito del collocamento del docente in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 7 della Legge 240/2010, per svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, oppure in congedo straordinario senza assegni

¹⁵ Per l'inserimento in SIADI devono essere utilizzate come tipologia di copertura "incarico assegnista gratuito" (codice 22) e "incarico assegnista retribuito" (codice 23), abbinando poi il tipo budget appropriato.

¹⁶ Nell'applicativo SIADI, per gli incarichi di insegnamento a *visiting professors* dovranno essere utilizzati i seguenti tipi di copertura "contratto visiting professor – gratuito" (codice 29), "contratto visiting professor – retribuito" (codice 30). Il compenso da indicare in SIADI è quello relativo alla remunerazione per l'attività didattica.

per motivi di studio per la durata di almeno 12 mesi, è possibile ricorrere all'utilizzo dell'apposito fondo istituito dal Consiglio di Amministrazione per il conferimento di affidamenti/contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010¹⁷. Per la disponibilità e l'utilizzo del suddetto fondo si rimanda alle apposite delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione.

19. I Dipartimenti che intendono finanziare contratti o affidamenti per attività didattica curricolare o integrativa con i fondi del progetto "Dipartimenti di eccellenza" dovranno esplicitamente specificarlo nella delibera della programmazione didattica. I contratti potranno essere assegnati seguendo le procedure previste dal comma 1 dell'art. 23 Legge n. 240/2010.¹⁸

20. I professori emeriti possono svolgere attività didattica curricolare/integrativa attraverso la stipula di contratti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240. Tali contratti rientrano quindi nel computo del numero massimo di contratti gratuiti di cui al precedente punto 11.

21. Come previsto dall'art. 12 comma 3 del "Regolamento sul conferimento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" dell'Università di Pavia, l'incompatibilità tra la contemporanea frequenza di un dottorato di ricerca e la titolarità di contratti di cui all'art. 23 della Legge 240/2010 è da intendersi esclusivamente riferita ai contratti di didattica curricolare. I dottorandi possono quindi essere contemporaneamente titolari di contratti di attività didattica integrative di cui all'art. 23 Legge 240/2010 nelle forme e nei termini previsti dall'art. 28 comma 3 del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" dell'Università di Pavia.

22. E' consentito lo svolgimento di insegnamenti e/o moduli parzialmente a distanza (*blended*) o totalmente a distanza (*online*). Per le attività di didattica curricolare tali modalità possono essere utilizzate entro il limite del 10% dei CFU erogati dal corso di studio (ovvero 12 CFU nel caso di lauree magistrali, 18 CFU nel caso di lauree triennali, 30 o 36 CFU per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico rispettivamente di 5 o 6 anni).

- Negli insegnamenti/moduli *blended*, le attività erogate con metodologie *e-learning* sostituiscono una parte della didattica in presenza in misura compresa tra il 30% e il 75%; alle tradizionali lezioni frontali si affiancano attività e risorse *e-learning*, guidate e coordinate dal docente.
- Negli insegnamenti *online*, le attività erogate con metodologie *e-learning* rappresentano oltre il 75% dell'attività didattica: eventuali attività svolte in presenza (quali ad es. incontri con gli studenti, sessioni di discussione, verifiche dell'apprendimento) costituiscono un elemento accessorio e di supporto all'attività in modalità *e-learning*. I contenuti e gli esiti di tali attività devono comunque, per quanto possibile, essere messi a disposizione degli studenti che non potessero essere presenti.

¹⁷ In fase di compilazione di SIADI nell'inserimento della copertura si dovrà indicare nel campo "Ente finanziatore" l'etichetta "Fondi art. 7 Legge 240/2010" (codice 014).

¹⁸ Nell'attribuire l'incarico vanno tenuti distinti i compensi relativi alla remunerazione per l'attività didattica e quelli relativi alle spese di viaggio e soggiorno anche per non dare origine a compensi orari figurativi impropri, di fatto non corrispondenti alla realtà. Ovviamente la via maestra è quella di indicare che le spese di missione e vitto saranno rimborsate previa presentazione di pezze giustificative. Il compenso da indicare in SIADI è quello relativo alla remunerazione per l'attività didattica.

In fase di compilazione di SIADI nell'inserimento della copertura si dovrà indicare nel campo "Ente finanziatore" l'etichetta "Fondi di Eccellenza dal MIUR_CSA" (codice 030).

Per rimuovere i potenziali ostacoli derivanti dalla distanza fisica e per assicurare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, le attività in modalità *e-learning* devono garantire un'adeguata interazione tra docente e studenti.

Si ricorda che la modalità di erogazione degli insegnamenti – in presenza, *blended* o *online* – va definita in fase di programmazione dell'offerta didattica, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze degli studenti iscritti al corso, dei contenuti da veicolare e di eventuali precedenti esperienze e deve essere deliberata dal Consiglio didattico e dal Consiglio di Dipartimento¹⁹.

E' consentito inoltre ricorrere alla didattica con modalità *e-learning* come forma di recupero di eventuali lezioni perdute (per motivi di salute o altro) entro il limite del 20% delle ore frontali previste per l'insegnamento/modulo. Il docente è tenuto a darne comunicazione al Responsabile del corso di studio, al Presidente del Consiglio didattico e al Direttore del Dipartimento. Oltre tale limite, l'insegnamento rientra nei corsi di tipo *blended* e dovrà rispettare quanto previsto dalle presenti Linee Guida.

23. Gli insegnamenti e/o moduli erogati in modalità *blended* o *online* devono prevedere l'erogazione di didattica erogativa (DE) ed interattiva (DI).

- Per didattica erogativa (DE) si intende il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula, focalizzate sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente (ad esempio, registrazioni audio-video, lezioni in web conference, courseware prestrutturati o varianti assimilabili, ecc., corredati da slide e altro materiale didattico).

La durata fisica di erogazione può essere moltiplicata per 2, date le necessità di riascolto pertanto una videolezione da un'ora dovrebbe avere una durata media di 25-30 minuti.

- Per didattica interattiva (DI) si intende il complesso:
 - degli interventi didattici rivolti da parte del docente/tutor all'intera classe (o a un suo sottogruppo), tipicamente sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive presenti in *faqs*, *mailing list* o *web forum* (ad esempio, dimostrazione o suggerimenti operativi su come si risolve un problema, esercizio e similari);
 - degli interventi brevi effettuati dai corsisti (ad esempio in ambienti di discussione o di collaborazione: *web forum*, *blog*, *wiki*);
 - delle *e-tivity* strutturate (individuali o collaborative), sotto forma tipicamente di report, esercizio, studio di caso, *problem solving*, *web quest*, progetto, produzione di artefatto (o varianti assimilabili), effettuati dai corsisti, con relativo *feed-back*;
 - delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere (volti a consentire la verifica del livello di apprendimento raggiunto dallo studente);
 - modalità e forme di "apprendimento in situazione" (per es. laboratori didattici online).

Nel computo delle ore di DE non è considerata la semplice esposizione in piattaforma di contenuti di supporto, tipicamente sotto forma di slide, testi, o di pdf o simili (l'impiego di questi contenuti rientra nei tempi di studio dello studente);

Nel computo delle ore della didattica (sia DE sia DI) sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul cds, sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento.

Le lezioni "dal vivo" in video streaming non rientrano tra le modalità didattiche in *elearning* e

¹⁹ Nell'applicativo SIADI per gli insegnamenti e/o moduli erogati in modalità *blended* o *online* occorre utilizzare come tipi di attività didattica "Lez on line", "Lab on line", "ESE on line".

di conseguenza si conteggiano come le lezioni tradizionali in aula, in quanto rivolte a studenti in aula e registrate per la fruizione telematica da parte degli studenti che scelgono di seguire da remoto.

24. Nell'attività didattica svolta in *e-learning* 1 CFU comporta 25 ore di attività per lo studente. Le attività di didattica erogativa e interattiva (DE+DI) dovranno coprire un minimo di 6 h per CFU (di cui almeno un'ora per CFU sia per la DE che per la DI), ed auspicabilmente andare oltre questa soglia minima. Fermo restando il minimo indicato, il rapporto tra DE e DI può variare nel rispetto della specificità dell'insegnamento (che tiene in considerazione gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi) e della libertà didattica del docente.

Le attività svolte con metodologie *e-learning* saranno riconosciute all'interno del carico didattico del docente secondo le seguenti modalità:

- le ore di Didattica Erogativa (DE) rientrano nel computo delle ore previste come "compito didattico istituzionale" nella misura di 1h di compito didattico per una videolezione della durata media di 25-30 minuti;
- le ore di Didattica Interattiva (DI) concorrono al computo delle ore di didattica integrativa e di servizio agli studenti con un rapporto ore erogate ore riconosciute pari a 1:1.

25. I corsi di studio possono prevedere, esclusivamente nell'ambito dei CFU "a libera scelta", (TAF D) fino ad un massimo di 2 insegnamenti (e comunque nel rispetto del limite del 10% dei CFU erogati dal corso di studio in modalità *elearning*) da erogare in collaborazione con docenti di Atenei stranieri in convenzione. E' necessaria la stipula di un'apposita convenzione tra UniPV e l'Ateneo straniero interessato alla collaborazione, sul modello di quella di cui all'allegato 2, al fine di regolare la modalità organizzativa degli insegnamenti da rendere fruibili per gli studenti di entrambi gli atenei. In base alla convenzione sarà possibile attivare una reciproca mutuaione di insegnamenti (o di parti di essi).

L'insegnamento di UniPV mutua parte del programma dall'insegnamento dell'Ateneo straniero²⁰.

Le lezioni svolte dal docente dell'Università straniera vengono seguite dallo studente di UniPV in modalità a distanza e viceversa per gli studenti dell'Università straniera. Per la suddetta tipologia di insegnamenti deve essere rispettato il rapporto ore/CFU stabilito per il corso di studi italiano²¹.

²⁰ Dal punto di vista operativo, nell'applicativo SIADI, si porta in offerta l'insegnamento di UniPV sul quale si inserisce una "copertura spezzata" dove parte delle ore vengono attribuite al docente di UniPV e parte delle ore vengono attribuite al docente dell'Ateneo straniero sotto forma di "mutuazione da altro ateneo". Il docente straniero va inserito nell'anagrafica, abbinato alla copertura con ruolo 0000 e con tipo copertura "32" (mutuazione da altro Ateneo).

²¹ Dal punto di vista operativo (nell'applicativo SIADI) si porta in offerta l'insegnamento di UniPV sul quale si inserisce una "copertura spezzata" dove parte delle ore vengono attribuite al docente di UniPV e parte delle ore vengono attribuite al docente dell'Ateneo straniero sotto forma di "mutuazione da altro ateneo".

Indicazioni operative

Nelle delibere della programmazione didattica 2024/25 occorre prevedere il carico istituzionale definito dalla Legge 230/2005: 120 ore per i docenti a tempo pieno e 80 per i docenti a tempo definito.

Nel carico didattico vanno conteggiate le ore di didattica curriculare, ovvero insegnamenti e moduli ed ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, lezioni seminariali), eroganti cfu, svolta in Corsi di Studio di I e II livello, Scuole di Specializzazione di area sanitaria, Dottorati di Ricerca, Percorsi di abilitazione per l'insegnamento, attivati dall'Ateneo o ai quali l'Ateneo partecipa attraverso convenzioni interateneo o consorzi. In subordine, considerata la nuova formulazione proposta dalla Legge n. 79/2022 che disciplina la possibilità di tenere conto delle ore “per lo sviluppo degli insegnamenti nelle varie forme previste”, possono essere considerate anche le ore di didattica integrativa nel limite indicativo del 20% delle ore complessive, purchè si tratti di incarichi formalmente deliberati dalle strutture didattiche e inseriti negli applicativi di Ateneo che gestiscono la didattica.

Secondo quanto previsto dalla normativa e dalle Linee guida di Ateneo, le motivazioni per giustificare una riduzione del carico didattico istituzionale vanno riportate nella delibera della programmazione didattica e indicativamente la riduzione non dovrebbe portare a un carico istituzionale inferiore alle 90 ore.

➤ Cariche istituzionali

- Rettore/Prorettori/delegati, membri SA/CdA
- Direttori Dipartimento/Presidi di Facoltà
- Membri NUV, PQA
- Presidenti consigli didattici/Responsabili corsi di studio/Coordinatori dottorati/Direttori Scuole specialità
- Presidenti Centri di servizio (COR, Centro linguistico, ...)

➤ Organizzazione didattica

Ad esempio, nei casi in cui il rapporto ore/CFU degli insegnamenti non consenta di raggiungere il monte ore di didattica istituzionale è possibile prevedere una deroga fino ad un massimo del 10% del monte ore purchè il docente svolga le ore mancanti in altri percorsi formativi di Ateneo (e.g. master universitari, Scuole di specialità non di area sanitaria) e a condizione che si tratti di ore non retribuite.

- Specificità SSD (e.g., aree assistenziali)
- Rapporto studenti/docenti (e.g., insegnamenti con classi particolarmente numerose)
- Incarichi di ricerca (i.e., vincitori ERC o coordinamento di progetti di ricerca che comportino un impegno ore/uomo straordinario)

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, "Università di Pavia") con sede in Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia, codice fiscale 80007270186, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Svelto

E

University of..... (di seguito, per brevità, "University of") con sede in[[indirizzo completo e corrispondente codice fiscale](#)], rappresentata dal Rettore, Prof.

[integrare i dati delle parti con i rispettivi indirizzi pec se si prevede la sottoscrizione digitale]

(di seguito, congiuntamente, per brevità "parti" o "Atenei" o "Università" e ciascuna, singolarmente, anche "parte", o "Ateneo" o "Università")

PREMESSO CHE

- le parti intendono cooperare in modo continuativo al fine di:
 - A) garantire un elevato scambio culturale fra l'Università di Pavia e l'Università di
 - B) contribuire alla formazione degli studenti iscritti ai rispettivi corsi di studio;
 - C) favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche (ad es. *e-learning*) e lo svolgimento di attività didattiche integrative;
- presso l'Università di Pavia, esistono competenze didattiche e formative che possono essere validamente utilizzate dal corso di studio in dell'Università [[straniera](#)] di per ampliarne il percorso formativo;
- presso l'Università [[straniera](#)] di esistono competenze didattiche e formative che possono essere validamente utilizzate dal corso di studio in del Dipartimento di dell'Università di Pavia per ampliarne il percorso formativo con specifico riferimento agli insegnamenti a "scelta libera";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse e allegati

Le premesse sopra indicate e gli allegati di seguito riportati fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

Ogni Ateneo si impegna a rendere fruibili in modalità telematica agli studenti dell'altro Ateneo uno o più insegnamenti già presenti nella propria offerta formativa, attraverso la mutuaione, parziale o totale, dei contenuti didattici. In particolare, un insegnamento presente nell'offerta didattica dell'Università di Pavia potrà mutuare in tutto o in parte i contenuti didattici da un insegnamento presente nell'offerta didattica dell'Università [\[straniera\]](#) di e un insegnamento presente nell'offerta didattica dell'Università [\[straniera\]](#) di potrà mutuare in tutto o in parte i contenuti didattici da un insegnamento presente nell'offerta didattica dell'Università di Pavia. Gli studenti dell'Ateneo che mutua l'insegnamento potranno fruire dei contenuti didattici esclusivamente in modalità telematica.

La lista degli insegnamenti oggetto del presente accordo con il dettaglio di tutti gli attributi utili a definire la mutuaione (CFU, ore di attività didattica, docente titolare dell'insegnamento, etc.) e l'indicazione del corso di studio che può fruire della mutuaione risulta allegata alla presente Convenzione (Allegato 1).

Tale lista potrà essere modificata dalle parti, ottenute le eventuali autorizzazioni rispettivamente occorrenti, in base alle necessità didattiche e alla disponibilità di nuovi insegnamenti. La modifica sarà quindi formalizzata mediante scambio di corrispondenza tra le parti da trasmettersi nel rispetto delle scadenze ministeriali, per l'Università di Pavia, e delle scadenze ... per l'Università di ... [\[straniera\]](#). Le parti si daranno reciproca e tempestiva comunicazione delle scadenze stesse. Nella comunicazione dei nuovi insegnamenti, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si dovrà accludere interamente il nuovo allegato e si dovrà precisare la decorrenza della sua entrata in vigore ai fini della formulazione del Piano degli Studi, con particolare riferimento all'anno accademico di iscrizione degli studenti, inoltre si dovrà specificare per gli eventuali insegnamenti eliminati dall'allegato la data ultima entro la quale gli studenti potranno sostenere i relativi esami.

Per tutto quanto non definito nella presente convenzione si rinvia ai Regolamenti e alle procedure adottate dai singoli Atenei.

ART. 3 – Modalità di sostenimento delle verifiche di profitto e loro registrazione

Nel caso di insegnamenti svolti in collaborazione da docenti di entrambi gli Atenei (mutuazione parziale) lo studente sosterrà il relativo esame presso l'Ateneo di iscrizione nelle modalità convenzionali con il docente titolare dell'insegnamento o con una commissione composta dai docenti che hanno erogato l'insegnamento e che potrà operare anche in modalità telematica.

Nel caso di insegnamenti i cui contenuti didattici vengano interamente mutuati (mutuazione totale) dall'altro Ateneo lo studente potrà sostenere l'esame in modalità telematica con il docente che ha erogato l'insegnamento, fermo restando la possibilità di costituire una commissione d'esame comprensiva anche del docente referente per quell'insegnamento presso l'Ateneo mutuatario.

In ogni caso l'iscrizione alle verifiche del profitto e la relativa registrazione dei voti avverranno secondo i Regolamenti e le procedure adottate dai singoli Atenei, pertanto lo studente dovrà attenersi alle modalità di iscrizione previste dall'Ateneo in cui è iscritto.

ART. 4 – Oneri

Ciascuna parte si impegna a coprire con proprie risorse economiche, umane e strumentali tutte le esigenze necessarie al raggiungimento degli scopi convenzionalmente previsti.

ART. 5 – Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data della stipulazione. Entro tre mesi dalla scadenza le parti, permanendo l'interesse alla prosecuzione della collaborazione, potranno concordarne il rinnovo da formalizzarsi in specifico atto, ottenute le approvazioni preventive rispettivamente necessarie.

Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte a mezzo di raccomandata a.r. o di PEC, da inviarsi al relativo indirizzo istituzionale, con un preavviso di 6 mesi.

Le attività in corso di svolgimento al momento del recesso dovranno essere portate a compimento, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 6 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque

funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e

Nell'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti, per i dati di propria competenza, agirà quale autonomo titolare del trattamento e si impegna:

(i) ad agire (e assicurare che i propri dipendenti e ausiliari agiscano) nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del Codice Privacy e sue successive modifiche e integrazioni, (b) del Regolamento UE e sue successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e/o autorizzazioni emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle ulteriori autorità di controllo eventualmente competenti (di seguito, collettivamente, le "Regole sulla Privacy");

e (ii) in caso di violazione delle Regole sulla Privacy da parte di una Parte o dei suoi dipendenti o ausiliari, a indennizzare e manlevare l'altra Parte per danni, perdite, costi, spese, responsabilità derivanti da tale violazione.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. In particolare, il trattamento dei dati personali mediante piattaforme informatiche deve essere conforme alle misure tecniche di sicurezza previste dal Regolamento UE e rispettare la normativa relativamente alle disposizioni di trasferimento dei dati, anche all'estero, verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Le Parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel

rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al RGPD e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., all'altra Parte.

[In caso Università straniera EXTRA UE, integrare con il seguente testo:]

Le Parti sono consapevoli che i trasferimenti di dati personali, in paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa, sono consentiti a condizione che l'adeguatezza del Paese terzo o dell'organizzazione sia riconosciuta tramite decisione della Commissione europea (art. 45 del Regolamento UE 2016/679), oppure, in assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito ove il titolare o il responsabile del trattamento forniscano garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento UE 2016/679).

[Si specifica che per garantire maggiore sicurezza al trasferimento dati in paesi Extra-UE:

è preferibile ricorre alla sottoscrizione delle nuove clausole contrattuali standard (SCC) adottate in base alla Decisione della Commissione europea, integrate se del caso con le misure di garanzie prescritte dall' EDPB pubblicate al seguente link:

[https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=it\]](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=it)

ART. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo è demandata ad un collegio arbitrale, composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da un altro scelto di comune accordo o, in assenza di accordo, sorteggiato da un elenco composto di persone designate da entrambe le parti in numero uguale.

Pavia, data della sottoscrizione digitale

....., data della sottoscrizione digitale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITY OF.....

IL RETTORE

IL RETTORE

(Prof. Francesco Svelto)

(Prof.)

ALLEGATO

Insegnamenti offerti dall'Università di Pavia e resi fruibili agli studenti dell'Università di.....

Insegnamento	Codice	ECTS/CFU	ORE LEZIONE (*)

Insegnamenti offerti dall'Università di e resi fruibili agli studenti dell'Università di Pavia

Insegnamento	Codice	ECTS/CFU	ORE LEZIONE (*)

() deve essere garantito il rapporto ore/CFU definito per il corso di studio dell'Università di Pavia*